

COMUNE DI BOTRUGNO

PROVINCIA DI LECCE

Spedita copia il _____ Prot. n. _____

15
08/06/04
10/05/04
PRM

25/05/04

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 18 del Registro

Seduta del 28/04/2004

OGGETTO: DEL. C.C. N.19/00 AD OGG: "REG. COM. IN MATERIA DI CAMPI ELET-
TROMAGNETICI PRODOTTI DA SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI E RA-
DIOTELEVISIVI OPER. IN FREQUENZE COMPR. TRA 100KTZ E 300 GHZ.

PARERI EX ART. 49 comma 1, D.lgs.267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere : !X! FAVOREVOLE ! ! CONTRARIO

Data

Il Responsabile del Servizio
DEL GIUDICE GRECO GIUSEPPE

REGOLARITA' CONTABILE

Parere : !X! FAVOREVOLE ! ! CONTRARIO

Data

Il Responsabile di Ragioneria

L'anno DUEMILAQUATTRO addi' VENTOTTO del mese
di APRILE alle ore 18,30 nella sala delle Adunanze Consiliari
della Sede in sessione straordinaria ed in seduta straordinaria
di prima convocazione, si e' riunito il Consiglio Comunale.
All' appello risultano :

MACCULI SILVANO	Sindaco	P	
DE MITRI PASQUALE		P	
BARONE PASQUALE			A
LEUCCI MAURO		P	
VERGARI FRANCESCO		P	
MAGGIO SERGIO		P	
COPPONE GIUSEPPE GIOVANNI		P	
MOSCATELLO RAFFAELE		P	
BENE GIAMPIERO		P	
ROMANO EMILIO		P	
PUCE SILVANO		P	
BIASCO ANTONIO		P	
DE GIORGI MAURO		P	
POLIKENS SILVANO		P	
SCHIATTINO GIACOMO		P	
STEFANELLI ANTONIO		P	
NEGRO SALVATORE		P	

PRESENTI-16

ASSENTI - 1

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Maria Vita Marzotta
E' presente l'assessore esterno Signor Adriano Stefanelli
Assume la presidenza il Sig. MACCULI SILVANO , il
quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta
la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO-PRESIDENTE

illustra il punto all'ordine del giorno.
Ricorda che con deliberazione di C.C. n. 19 dell'8-05-2000, il Comune di Sotrugno si e' gia' dotato di un regolamento in materia di campi elettromagnetici prodotti da sistemi di telecomunicazione e radiotelevisivi operanti in frequenze comprese tra 100 Khz e 300 Ghz;

Sottolinea che la bozza di regolamento portato all'attenzione del consesso riguarda l'adeguamento dello stesso all'art. 8 comma della L 22 febbraio 2001, n. 36 ed all'art. 6 comma 1 lett. b) della L.R. 8 marzo 2002, n. 5.

Si apre quindi la discussione.

Il Consigliere De Giorgi Mauro sottolinea che la lettera a) dell'art. 10 si pone in contraddizione con l'art. 9.

Dopo un'attenta lettura si accoglie la proposta e si sopprime la lettera a) dell'art. 10.

Successivamente, chiusa la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica;

ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. n. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE.

Uditi i vari interventi;

Vista la bozza di regolamento, sulla quale si e' espressa favorevolmente la Commissione comunale;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente;

O E L I S E R A

1 - DI APPROVARE lo schema di regolamento, che allegato al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale, recante norme per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 Ghz e per minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, adeguato all'art.

8 comma 6 della l. 22 febbraio 2001, n. 36 ed art. 6
comma 1 lett. b) L.R. 8 marzo 2002, n. 5.

2 - di dare atto che, alla data di esecutivita' della
presente deliberazione, non e' piu' operante il regolamento
approvato con deliberazione di C.C. n.19 dell'8-5-2000;

3 - DI INVIARE copia del presente atto agli uffici tecnico
e segreteria perche' venga raccolto, ad esecutivita'
avvenuta, nei regolamenti comunali.

COMUNE D I BOTRUGNO

PROVINCIA DI LECCE

Proposta di Regolamento

recante norme per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nell' intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300GHz e per minimizzare l' esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

- *art. 8 comma 6 Legge 22 febbraio 2001 n. 36*
 - *art. 6 comma 1 lett. b) Legge Regionale 8 marzo 2002 n. 5*
-

• Premesse

La ripartizione di competenze tra Stato, Regioni e Comuni nella materia di elettrosmog, conferisce in linea inequivocabile ai comuni il potere di adottare regolamenti per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Ciò viene sancito dalla legge quadro n. 36 del 2001 art. 8 comma 6 che si ritiene fonte principale del presente regolamento.

Nello specifico poi la definizione delle distanze delle fonti di emissione delle onde elettromagnetiche dai siti di interesse e la localizzazione degli impianti rientrano altresì nell'ambito urbanistico e pertanto sono di competenza dei comuni i quali possono, adottando specifica regolamentazione, contribuire a minimizzare l'esposizione della popolazione a detti campi elettromagnetici.

Il governo dell'assetto del territorio, competenza del comune, comporterà pertanto l'assunzione di decisioni di carattere regolamentare rilevanti sotto il profilo della realizzazione degli impianti che generano onde elettromagnetiche.

Tali decisioni, e quindi la stesura di uno specifico atto regolamentare, dovranno tenere conto dei seguenti punti:

- individuare in quali zone del territorio comunale consentire la installazione degli impianti;
- fissare nell'ambito delle zone ritenute compatibili con la installazione degli impianti, le distanze dalle abitazioni e dalle cosiddette aree sensibili;
- operare un controllo costante del livello di emissione di onde elettromagnetiche mediante specifiche azioni di monitoraggio.

La scelta pianificatrice comunale costituirà pertanto il legittimo esercizio della potestà discrezionale segnatamente riconosciuta all'Amministrazione Comunale in materia di disciplina dell'assetto del territorio e dell'attività edilizia; tale disciplina pertanto, organizzando esclusivamente la installazione di tali impianti sul territorio, certamente non interferirà con le norme contenute nel decreto ministeriale n. 381/98 (*regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana*).

Lo sforzo dell'amministrazione comunale sarà principalmente rivolto verso la ricerca e l'adozione di uno strumento di regolamentazione che possa garantire:

- a) la salvaguardia della salute pubblica;
- b) il corretto insediamento ed utilizzo del territorio comunale;
- c) la copertura del territorio con i servizi di telefonia e radiotelevisivi.

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le procedure di autorizzazione, la pianificazione e le modalità di installazione di impianti fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi.

ART.2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la installazione, la modifica e l'attivazione di impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi disciplinati dal D.M. n. 381/98 irradianti onde elettromagnetiche nel territorio del Comune di Botrugno.

Esso è redatto con lo scopo di programmare, gestire ed integrare lo strumento urbanistico vigente del Comune, al fine di garantire l'erogazione dei servizi di radiotelecomunicazioni sul territorio in coerenza con quanto stabilito dall'art. 32 della Costituzione Italiana (diritto alla tutela della salute dei cittadini), dall'art. 4 comma 1 del D.M. n. 381/98 (principio di minimizzazione dell'esposizione della popolazione) e dall'art. 8 comma 6 della Legge 22/02/01 n. 36.

Il campo di applicazione del decreto è limitato all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio di sistemi fissi di telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza tra 0 Hz e 300 GHz (cd. alte frequenze). Vengono perciò regolamentati gli impianti fissi per telefonia mobile (stazioni radio base), quelli per la generazione e trasmissione dei segnali radio e televisivi e vengono esclusi tutti i sistemi mobili e quelli fissi non operanti nel settore, quali ad esempio i radar.

In particolare per sistema fisso si intende un manufatto composto da un punto antenna e da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici: il punto antenna può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo. La centralina ed i relativi apparati sono inseriti in una cabina le cui dimensioni ed i materiali di fabbricazione possono variare. In base alle dimensioni, il palo di insediamento delle antenne può richiedere diverse modalità di ancoraggio all'elemento in cui esso viene installato (suolo, tetto di un fabbricato, ecc)

Le frequenze sopra indicate sono da intendersi automaticamente variate in base agli aggiornamenti normativi emanati dagli organi competenti.

ART. 3 – FINALITA'

Il presente regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 6 della Legge quadro n. 36/01, ha lo scopo di tutelare la salute pubblica dagli effetti a lungo termine delle onde elettromagnetiche generate dai sistemi fissi per la telefonia cellulare, dalle emittenti radio-televisive nonché da impianti radio base di tipo privato, e nel contempo lo scopo di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti. Il tutto secondo i seguenti principi fondamentali:

- Principio di **Minimizzazione**: il più basso rischio potenziale possibile, come sancito dal DM 381/98 e dalla Legge Quadro 36/2001 e DPCM 08/07/03.
- Principio di **Giustificazione**: ogni esposizione della popolazione ai Campi elettromagnetici deve essere giustificato dal beneficio che ci si promette di ricavare, evitando ogni esposizione non necessaria;
- Principio di **Ottimizzazione**: una esposizione giustificata che rispetti i principi di cautela e minimizzazione impone che l'esposizione venga ottimizzata, cioè che debbano essere utilizzate apparecchiature che diano luogo alla produzione dei più bassi livelli di campo elettromagnetico possibile.
- Principio di **Perequazione**: tutti i cittadini godono del servizio e sono esposti allo stesso modo, in particolare usufruiscono allo stesso modo degli oneri imposti alle ditte installatrici.

ART.4 – DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- a) Gestore: è una singola società concessionaria del servizio di telefonia cellulare e/o servizio radiotelevisivo;
- b) Antenna radiobase: è un elemento di ricezione o di trasmissione (trasduttore) facente parte di una stazione radio base, a servizio di un singolo gestore, con potenza massima immessa in antenna uguale o superiore a 5 Watt;
- c) Microantenna: è un elemento di ricezione o di trasmissione (trasduttore) facente parte di una stazione radio base, a servizio di un singolo gestore con potenza massima complessiva immessa in antenna inferiore a 5 Watt;
- d) Impianto radiobase: è l'insieme di una o più antenne radiobase, ovvero di una microantenna, di un singolo gestore e di tutti i sistemi tecnologici, di alimentazione e di sicurezza, necessari al suo funzionamento e prescritti a norma di legge;
- e) Stazione radiobase: è una stazione radio di terra a servizio di uno o più gestori, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare;
- l) Macrostatione: insieme costituito da traliccio o struttura di sostegno e da uno o più impianti di antenne radiobase;
- g) Microstatione: insieme costituito da traliccio o apposita struttura, oppure da esistente sostegno (palo di illuminazione, impianto semaforico o altro) e da una microantenna;
- h) Limiti di esposizione: sono i valori di *campo* elettromagnetico, considerati come valori di immissione, che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione ai fini della tutela della salute da effetti acuti (art. 3 D.M. 381 del 10.09.1998);
- i) Misure di cautela: sono i valori di campo elettromagnetico che non possono essere superati negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a n° 4 ore (art. 4 del D.M. n° 381/98);
- j) Obiettivo di qualità: è il valore di elettromagnetismo determinato da un impianto radiobase e misurato in ogni luogo adibito a permanenza prolungata di persone, inteso come il risultato di tutti quegli accorgimenti tecnologici che consentono da un lato l'effettuazione del servizio di telefonia cellulare in regime di liberalizzazione insieme alle tele e radio diffusionsi e dall'altro la limitazione dell'esposizione della popolazione al minimo indispensabile, secondo quanto previsto all'art.3 comma 1 lettera d della legge 22 febbraio 2001 n.36 e dal DPCM 08/07/03.
- k) Microcella: Stazione Radio Base che eroga al connettore d'antenna una potenza massima di 5 Watt.
- l) Picocella: Stazione che eroga una potenza pari o inferiore ad 1 Watt.

ART.5 - LIMITI ESPOSITIVI

In riferimento al D.M. n. 381/98 ed al DPCM 08/07/03 , il limite sanitario di esposizione ai campi elettromagnetici resta fissato come previsto dalla normativa in vigore

ART. 6 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AUTORIZZATORIO

La realizzazione degli impianti è vincolata, oltre che alle norme del presente regolamento, al procedimento amministrativo di cui agli artt. 86 e 87 del Decreto Legislativo n. 259 dell' 01/08/03 nonché alle norme di cui alla L. R. n. 5 dell' 08/03/02 per le disposizioni in vigore a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 307 del 07/10/03.

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Ad integrazione della documentazione prevista dal Decreto Legislativo n. 259 dell' 01/08/03 e dalla Legge Regionale n. 5 dell' 08/03/02, la richiesta di permesso di costruire (e/o la denuncia di inizio attività) per la installazione degli impianti deve essere corredata da adeguata cartografia **del territorio circostante** (preferibilmente su base aerofotogrammetrica in scala non superiore a 1: 200) dalla quale possa evincersi l'ottemperanza alle distanze di rispetto.

Il rilascio del titolo autorizzatorio è comunque subordinato alla presentazione della seguente documentazione :

- **atto unilaterale d'obbligo** con il quale il titolare del permesso di costruire (o della denuncia di inizio attività) si impegna a spostare l ' impianto ed i relativi supporti strutturali (tralici e/o pali) , a propria cura e spese, qualora:
 - o gli uffici comunali preposti individuassero il mancato rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stato rilasciato il titolo legittimante la installazione di cui al presente regolamento;
 - o l'autorità sanitaria locale competente ritenesse l'impianto pregiudizievole di danno alla salute sulla base di nuove acquisizioni scientifiche accreditate a livello internazionale o nazionale ;
 - o la programmazione del territorio comportasse la necessità di modifica delle destinazioni d'uso delle aree ricomprese nelle zone di rispetto di cui al presente regolamento.
- **certificazione di idoneità statica** in tutti i casi si preveda installazione su edifici preesistenti.

ART. 8 – CATASTO DEGLI IMPIANTI

Il Comune predisporrà adeguata cartografia per la realizzazione del catasto degli impianti.

ART. 9 – MACROLOCALIZZAZIONE TERRITORIALE

Gli impianti per la diffusione radiofonica e televisiva, nonché gli impianti fissi per la telefonia cellulare, potranno essere installati solo all'esterno del centro abitato in aree ritenute compatibili dal Comune, previa verifica della conciliabilità con altri vincoli eventualmente esistenti, in funzione della potenza della sorgente da installare e del contesto insediativo.

Al tal fine il Comune, in coerenza con il principio di minimizzazione, adotterà una macrolocalizzazione territoriale che identifica i seguenti tipi di aree:

- 1) **aree preferenziali** : aree al di fuori del centro urbano in cui è possibile installare nuovi impianti e trasferire impianti preesistenti con bassissimo impatto sulla popolazione residente (zone agricole di ogni tipo a distanza di almeno 300 mt dal centro abitato);
- 2) **aree di massima attenzione** : aree del centro urbano in cui non è possibile l'installazione;
- 3) **aree sensibili di tipo A** : aree del centro urbano in cui non è possibile l'installazione con presenza di strutture sanitarie di ricovero, case di cura e di riposo, case famiglia, asili, scuole di ogni ordine e tipo , luoghi di culto, luoghi adibiti a permanenza di soggetti sensibili;
- 4) **aree sensibili di tipo B** : aree al di fuori del centro urbano con presenza di edifici (e/o con particolari vincoli) di interesse storico –architettonico e/o e paesaggistico – ambientale, nelle quali le installazioni dovranno evitare forti impatti di tipo visivo.

ART. 10 – CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Al fine di garantire l'erogazione del servizio ed in coerenza con il mantenimento dei valori di attenzione di cui alla **Legge Quadro n. 36/01 , DM n. 381/98 e DPCM 08/07/03** , la installazione e la ricollocazione degli impianti dovrà rispettare i seguenti criteri localizzativi:

- a) le installazioni dovranno avvenire di norma su traliccio o altro supporto a sé stante di altezza minima non inferiore a 35 metri posto in area recintata ed inedificata . Le aree ospitanti l ' impianto dovranno essere opportunamente recintate con rete metallica e siepe e dovranno avere superficie idonea a garantire un distacco dai confini pari al rapporto di 2/3 rispetto l'altezza del traliccio o altro

- supporto. Le eventuali strutture di base (containers, armadi, ecc) atte a contenere gli impianti tecnologici dovranno garantire la distanza dal confine di ml. 5 o ½ dell'altezza (se maggiore di ml. 10,00).
- b) La recinzione delle aree dovrà avvenire con rete metallica dell' altezza massima di ml. 2,50. All 'interno della recinzione dovranno essere piantumate essenze di medio ed alto fusto al fine di mitigare l 'impatto visivo delle opere;
 - c) Per le installazioni su edifici esistenti l'altezza minima non inferiore a 35 metri è comprensiva della quota dell' edificio esistente.

ART. 11 – DIVIETI E DISPOSIZIONI DI TUTELA

Sono fatti salvi i divieti di installazione di cui all' art. 10 della L. R. n. 5 dell' 08/03/02 per le disposizioni in vigore a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 307 del 07/10/03.

Sono fatte salve le disposizioni di tutela di cui all' art. 86 comma 4 del decreto legislativo n. 259/03.

Per le installazioni in aree soggette a vincoli diversi da quelli di tutela di cui all' art. 86 del decreto legislativo n. 259/03 , le installazioni degli impianti e apparecchiature è comunque subordinata alla presentazione dei relativi provvedimenti autorizzativi.

E' fatto espresso divieto di installazione di impianti ed apparecchiature di telecomunicazione e radio televisive nel centro urbano.

ART. 12 – OBIETTIVI DI QUALITA'

Per ridurre al minimo l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici l'azienda titolare dell'impianto e il gestore devono adottare tutte le cautele necessarie e mantenere aggiornati gli impianti in relazione alle più avanzate tecnologie e criteri utili a questo scopo.

Ogni impianto dovrà essere assicurato da una polizza a copertura di ogni danno a cose e/o a persone.

ART. 13 - VIGILANZA E CONTROLLO SUGLI IMPIANTI

La vigilanza ed il controllo sugli impianti è esercitata dal Comune conformemente a quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale, attraverso le strutture dell' A.R.P.A (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), ovvero dell'A.N.P.A. (Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale), dei Presidi Multizonali di Prevenzione (P.M.P.) dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (I.S.P.E.S.L.) e dall'A.S.L., per verificare il rispetto delle norme tecniche e dei limiti di emissione di campi elettromagnetici ammessi. Tali controlli possono essere eseguiti senza alcuna comunicazione preventiva ai gestori degli impianti.

L'Amministrazione potrà altresì avvalersi della consulenza di tecnici specializzati nel settore opportunamente individuati ed incaricati.

Ulteriori controlli trimestrali agli impianti tecnologici saranno discrezionalmente decisi e preventivamente comunicati, anche via fax, con almeno 48 ore di anticipo.

ART. 14 - IMPIANTI CON POTENZA SUPERIORE A 150 WATT

Per impianti di potenza superiore a 150 W , la distanza minima di rispetto dai luoghi adibiti a permanenza superiore a 4 ore è di 1 chilometro fermo restando il richiamo delle procedure autorizzative previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia .

ART. 15 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

In materia di sanzioni si richiama quanto previsto dall' art. 15 della dalla Legge quadro n. 36 del 22/02/01 e dall' art. 13 della Legge Regionale n. 5 dell' 08/03/02.

ART. 16 - RISANAMENTI

Qualora l'ASL competente per territorio e l'ARPA per la parte di sua competenza, riscontrino il superamento dei limiti di esposizione per la popolazione causato dalle emissioni di un impianto, il sindaco su proposta della medesima ASL, prescrive al titolare dell'impianto l'adozione di misure di risanamento entro tempi definiti in relazione alla situazione verificata.

Qualora al superamento dei limiti concorrano più impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi, i provvedimenti di cui al primo comma riguardano i titolari di tutti gli impianti interessati e la riduzione a conformità viene realizzata sulla base di quanto previsto dall'allegato C del DM 381/98.

ART. 17 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle leggi, circolari, linee di indirizzo, emanate in materia.

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo all'avvenuta esecutività dell'atto di approvazione.

Del che si e' redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legg

IL CONSIGLIERE ANZIANO


IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DE MITRI PASQUALE


MACCULI SILVANO

Dott. Maria Vita Marzotta



Il presente atto e' stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 25/05/04 ai sensi dell'art.124, comma 1 del R. D.lgs. 267/2000.

Botrugno, 25/05/04
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



IL SEGRETARIO
Dott. Maria Vita Marzotta

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

-che la presente deliberazione :

su conforme attestazione del Messo Comunale e' stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 25/05/04 come prescritto dall'art.124, comma 1, del D.lgs.267/2000;

!_! e' stata trasmessa, con lettera n. _____, in data _____, per il controllo preventivo di legittimita'

-che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno 04/05/04 :

!_! perche' dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000);

!_! per compiuta pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.lgs.267/2000.

!_! decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. :

!_! dell'atto (Art. 134, comma 1, D.lgs. 267/2000).

!_! dei chiarimenti e elementi integrativi di giudizio richiesti

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

!_! avendo il CO.RE.CO. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimita' (Art.134, c.3, Dlgs 267/2000) provv. n. _____ in data _____, Prot. _____ Sez. _____

Che la presente deliberazione e' stata annullata dal CO.RE.CO. con provvedimento n. _____ del _____ Prot. _____, Sez. _____

Botrugno, _____

IL SEGRETARIO

Dott. Maria Vita Marzotta

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la decisione tutoria emessa in merito al presente atto e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per la durata di sette giorni dal _____ al _____.

Botrugno, _____

IL SEGRETARIO CAPO